

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. C. 3161-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	106
DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	117
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	125
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. C. 2561-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	113
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) ..	113

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 11.10.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale

di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

C. 3161-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione,

con modificazioni, del decreto-legge n. 82 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza cibernetica.

Quindi precisa che in data odierna la Commissione è chiamata ad esaminare le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto-legge dalle Commissioni riunite I e IX in sede referente.

Nel premettere che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, fa presente che la stessa ha espresso parere favorevole con condizioni *ex* articolo 81 Cost. nella seduta del 21 luglio 2021 e che tali condizioni sono state recepite.

Fa presente, quindi, che in merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 340 del 14 luglio 2021.

Quindi precisa che gli emendamenti approvati dalle Commissioni non sono corredati di relazione tecnica.

Passando quindi ad esaminare le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, posto che le modifiche introdotte integrano le funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale individuate dall’articolo 7, andrebbe confermato, anche alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario della norma, che a tale assetto funzionale, come integrato dalle modifiche in esame, si possa provvedere nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alla medesima Agenzia e senza nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato che la norma esclude espressamente la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese ai partecipanti ai lavori del Comitato tecnico-scientifico di cui si dispone l’istituzione, andrebbe comunque confermato che all’integrazione dell’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia disposto dalla norma in esame si possa provvedere nei limiti delle risorse finanziarie destinate alla medesima Agen-

zia, anche con riferimento alle spese di funzionamento e di segreteria derivanti dall’operatività del Comitato.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dalla relatrice, fa presente che alle ulteriori funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, introdotte all’articolo 7, comma 1, nel corso dell’esame in sede referente, si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Agenzia stessa e che al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dall’articolo 7, comma 1-*bis*, inserito nel corso dell’esame in sede referente, si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Agenzia medesima, posto che ai partecipanti ai lavori del Comitato non spettano emolumenti comunque denominati o rimborsi di spese.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3161-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 82 del 2021 recante Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alle ulteriori funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, introdotte all’articolo 7, comma 1, nel corso dell’esame in sede referente, si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie dell’Agenzia stessa;

al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico istituito presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale dall’articolo 7,

comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie dell'Agenzia medesima, posto che ai partecipanti ai lavori del Comitato non spettano emolumenti comunque denominati o rimborsi di spese,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Mollicone 7.35, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche quello di promuovere la costituzione di una zona economica speciale per l'industria della sicurezza cibernetica, con specifici vantaggi fiscali, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria;

Silvestroni 10.03, che prevede, tra l'altro, che la Difesa sviluppi programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale e alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti dal provvedimento in esame, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria;

Silvestroni 11.7, che prevede che per l'approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e strumenti in situazioni di crisi le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersi-

curezza, possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 18, con l'obbligo di reintegrare l'importo ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del prelevamento, con ciò introducendo una disposizione in contrasto con il principio di annualità del bilancio;

Mollicone 18.01, che prevede l'istituzione di una zona economica speciale per l'industria cibernetica, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Butti 4.4, che è volta a costituire, presso ciascun Ministero che fa parte del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, l'Ufficio di coordinamento per la cybersicurezza, con funzioni di coordinamento e raccordo delle istanze delle singole amministrazioni in materia di cybersicurezza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Mollicone 7.23, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche quello di fornire e aggiornare regolarmente specifiche prescrizioni di sicurezza volte al rilascio agli operatori economici di una specifica attestazione per la partecipazione alle gare di appalto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Mollicone 7.28, che prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale as-

suma tutte le funzioni in materia di cybersicurezza che sono previste dalla normativa nazionale ed europea, avuto riguardo ai processi di verifica di conformità, ispezione, *audit*, o processi analoghi di verifica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Butti 7.37, che prevede che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sviluppi capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli eventi di natura cibernetica, anziché gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, come attualmente previsto dal provvedimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Mollicone 7.32, che inserisce tra i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra l'altro, anche quello di favorire l'interscambio informativo con i responsabili delle strutture organizzative preposte alla cybersecurity degli operatori economici, anche attraverso la creazione di appropriati canali di collaborazione telematica. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

Iovino 7.01, che è volta ad istituire, all'interno del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, il Servizio di informazione per la sicurezza nel dominio cibernetico con funzioni di *cyber intelligence*, al quale vengono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie appartenenti all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che nella medesima proposta non viene precisata la procedura attraverso la quale dare corso al trasferimento ivi previsto;

Silvestroni 9.01, che istituisce, presso tutti i Ministeri e le Agenzie dello Stato, un ufficio per la sicurezza cibernetica con il compito di coordinare e omogeneizzare le attività di sicurezza cibernetica delle altre amministrazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.4, 7.23, 7.28, 7.32, 7.35, 7.37 e 11.7 e sugli articoli aggiuntivi 7.01, 9.01, 10.03 e 18.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

C. 3201 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, comunica che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato 1*).

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, tenuto conto dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica di passaggio, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3201 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 79 del 2021, recante Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, avverte che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Varchi 2.1 e Bellucci 2.7, che elevano a 100 euro la maggiorazione dell'assegno temporaneo per figli minori per ciascun figlio minore con disabilità. L'emendamento Varchi 2.1 prevede, inoltre, una maggiorazione di 50 euro del predetto assegno per i nuclei familiari monogenitoriali. Entrambe le proposte emendative risultano pertanto suscettibili di determinare maggiori oneri rispetto a quelli indicati nel testo del decreto-legge, senza tuttavia provvedere alla relativa quantificazione né alla individuazione della corrispondente copertura finanziaria;

Ferro 2.2, che reca una delega legislativa al Governo per la revisione completa dei criteri di determinazione dell'ISEE al fine di tenere conto dei carichi familiari, senza tuttavia prevedere le modalità di regolazione degli effetti finanziari che ne derivano, quale, ad esempio, l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria;

Bellucci 3.20, che prevede che la corresponsione delle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021 sia riconosciuta per la generalità delle domande presentate, anziché soltanto per quelle presentate entro il 30 settembre 2021, come attualmente previsto dal provvedimento in esame, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bellucci 1.1, che prevede che l'assegno temporaneo per figli minori sia riconosciuto per ciascun figlio minore a ca-

rico, con decorrenza dal settimo mese di gravidanza, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Bellucci 1.4, che prevede che l'ammontare dell'assegno temporaneo sia determinato in base al reddito familiare, anziché in base alla tabella allegata al decreto, che individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che la stessa non demanda ad un successivo atto di rango secondario la definizione delle modalità attuative, in modo tale da assicurare comunque il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 2;

Bellucci 2.8, che modifica i criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori, prevedendo che tale assegno è determinato seguendo criteri di progressività incentrati sul numero di figli, provvedendo ai relativi oneri – che è dato peraltro ricavare solo in via indiretta, per differenza, dalla formulazione del successivo articolo 8 del testo – ai sensi di tale ultima disposizione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare comunque attuazione alla proposta emendativa nell'ambito del limite di spesa previsto per le finalità di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame;

Bellucci 2.01, che prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 volte ad una revisione delle modalità di

determinazione e di applicazione dell'ISEE. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di attuare quanto previsto dalla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bellucci 2.3, che prevede che gli importi dell'assegno temporaneo per i figli minori siano maggiorati in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità o in condizione di fragilità, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Bellucci 2.9, che estende la misura dell'assegno temporaneo per i figli minori anche ai soggetti con livello ISEE fino a 60.000 euro, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

Bellucci 3.2, che prevede l'attivazione di un numero verde gratuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di fornire alle famiglie e a chiunque ne faccia richiesta le informazioni relative al riconoscimento dell'assegno temporaneo per figli minori e alle modalità di presentazione della relativa domanda. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-

gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bellucci 4.1, che prevede che il beneficio complessivo per i percettori di reddito di cittadinanza che richiedono altresì il beneficio dell'assegno temporaneo per figli minori non può essere superiore ad euro 15.000 annui, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva sussistenza delle occorrenti disponibilità sul citato Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.20 e 4.1 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 luglio 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, nel depositare una documentazione contenente la relazione tecnica e tre note, una della Ragioneria generale dello Stato, una del Ministero della giustizia ed una del Dipartimento della funzione pubblica (*vedi allegato 2*), chiede di rinviare l'espressione del parere a domani, in attesa di acquisire i rilievi da parte del Dipartimento del tesoro che ne ha preannunciato la trasmissione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che gli elementi di chiarimento richiesti al Governo sono stati acquisiti, chiede di votare almeno il parere sul testo del provvedimento e, invece, di rinviare a domani l'espressione del parere sugli emendamenti. Aggiunge che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana in corso e, pertanto, non è opportuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, con il rischio di non sapere quando esso potrà essere effettivamente espresso e, quindi, di impedirne di fatto l'esame da parte dell'Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo ha testé evidenziato che il Dipartimento del tesoro ha preannunciato rilievi sul provvedimento e ha quindi chiesto un rinvio dell'esame.

Ylenja LUCASELLI (FDI) precisa che, dalle informazioni acquisite, aveva ritenuto che sulla base della documentazione trasmessa la Commissione potesse esprimere il proprio parere.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), *presidente*, in risposta all'onorevole Lucaselli, ribadisce che è necessario attendere la trasmissione di ulteriori chiarimenti da parte del Governo al fine dell'espressione del parere. Prendendo atto, al riguardo, che il Governo assicura che verranno trasmessi nel corso della mattinata, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocare nel pomeriggio di oggi.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

C. 522 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa della trasmissione della relazione tecnica.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, segnalando che non è stata ancora predisposta la relazione tecnica sul provvedimento da parte del competente Ministero, chiede che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

C. 2561-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2021.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, ricorda che la Commissione è in attesa delle risposte del Governo sulle richieste di chiarimento del relatore.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Stefania PRESTIGIACOMO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Claudio DURIGON, nel riferire le valutazioni effettuate dal Dipartimento del tesoro sul testo ora all'esame della Commissione, cui si era fatto cenno nel corso della precedente trattazione, fa presente che la proposta di legge in titolo

reca una disciplina organica sull'equo compenso nei rapporti tra professionisti e contraenti forti, applicabile anche a categorie diverse dagli avvocati, per i quali la materia risulta attualmente regolata dall'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012 sull'ordinamento forense.

Tanto premesso, osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 2, commi 1 e 3, della proposta di legge in esame estenderebbe la disciplina sull'equo compenso, prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole e medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, comprensive quindi anche dei *servicer*. Chiarisce che in tal modo si determinerebbe un'estensione della disciplina sull'equo compenso ad un settore in cui la contrattazione avviene di regola tra soggetti di pari potere negoziale e che pertanto le disposizioni citate potrebbero implicare un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Osserva altresì che, da un lato, la suddetta estensione potrebbe in particolare comportare una diminuzione del valore di cessione dei portafogli di crediti coinvolti nell'ambito di tali operazioni, in quanto l'acquirente dovrebbe tenere conto di tali maggiori costi, e che, dall'altro, le banche si troverebbero a dover registrare maggiori perdite sui crediti ceduti che si tradurrebbero, in sintesi, in una minore capacità di erogare credito, con danno delle imprese e delle famiglie.

Evidenzia, infine, che l'applicazione alle operazioni in essere già coperte dalla garanzia sulle cartolarizzazioni (GACS), determinando maggiori costi rispetto a quelli previsti nei *business plan* valutati dalle agenzie di *rating*, ridurrebbe le risorse disponibili per remunerare i portatori dei titoli *senior*, incrementando in tal modo i rischi di escussione della garanzia dello Stato.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3179 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e degli ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso, da cui si evince, tra l'altro, che:

all'articolo 2, comma 1, appare necessario espungere l'estensione della disciplina sull'equo compenso, prevista per le convenzioni stipulate con imprese bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole e medie, anche alle convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro società controllate e con le loro mandatarie, posto che tale estensione implicherebbe un aumento dei costi dei servizi legali necessari al recupero del credito nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione;

inoltre, l'applicazione di tale disciplina alle operazioni in essere già coperte dalla garanzia sulle cartolarizzazioni (GACS), determinando maggiori costi rispetto a quelli previsti nei *business plan* valutati dalle agenzie di *rating*, ridurrebbe le risorse disponibili per remunerare i portatori dei titoli *senior*, incrementando in tal modo i rischi di escussione della garanzia dello Stato;

all'articolo 2, comma 3, appare necessario escludere dall'applicazione delle disposizioni sull'equo compenso – oltre alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, con riferimento alle quali non è possibile escludere il verificarsi di effetti negativi per la finanza pubblica, anche per le ragioni in precedenza esposte – gli agenti della ri-

scossione, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148 del 2017;

infatti la citata estensione determinerebbe oneri estremamente gravosi per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a causa di un maggior esborso, a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato dalla predetta relazione tecnica in 150 milioni di euro annui, con conseguenti riflessi negativi per la finanza pubblica;

le attività connesse al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, istituito dall'articolo 10, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché esse potranno essere realizzate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

al comma 5 del medesimo all'articolo 10, che esclude la corresponsione di qualsiasi emolumento comunque denominato ai componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, al fine di garantire la neutralità finanziaria di tale disposizione, appare necessario precisare che ai componenti dell'Osservatorio non spetti altresì alcun rimborso di spese;

appare necessario riformulare l'articolo 11, al fine di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del medesimo provvedimento, poiché la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche risulterebbe suscettibile di determinare maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente;

al fine di escludere comunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, appare necessario aggiungere infine, dopo l'articolo 12, una clausola di

invarianza finanziaria riferita al provvedimento medesimo,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie;

sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione. Esse non si applicano alle prestazioni rese in favore delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

All'articolo 10, comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;

sopprimere il comma 2.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla eventuale approvazione delle seguenti proposte emendative:

Colletti 4.201, che prevede che il giudice che accerta il carattere non equo del compenso può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione del medesimo compenso, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno;

Colletti 11.200, che prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano anche ai contenziosi in ogni stato

e grado riguardanti abusi e nullità pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017.

Segnala che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere contrario sugli emendamenti Colletti 4.201 e 11.200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti Colletti 4.201 e 11.200 e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori. C. 3201 Governo, approvato dal Senato.**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA**

Il presente decreto-legge, il cui iter di conversione ha visto una prima lettura ed approvazione da parte del Senato della Repubblica l'8 luglio 2021, istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (di seguito denominato « Assegno ») destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare. Per lo stesso periodo, la disposizione accresce in via temporanea l'importo degli assegni al nucleo familiare.

Il provvedimento intende introdurre misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, dirette a sostenere la genitorialità, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, e tenuto conto, altresì, che l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto un incremento di risorse per l'anno 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il decreto-legge è costituito da nove articoli e da un Allegato.

Al Senato della Repubblica sono state svolte dalla Commissione Lavoro le Audizioni ritenute opportune e l'esame di alcuni emendamenti.

Gli articoli 1 e 2 disciplinano l'introduzione dell'assegno temporaneo per i figli, i requisiti e gli importi. L'Assegno spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF); questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti, ancorché maggiorati nell'importo, alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall'articolo 5.

In particolare, l'**articolo 1** elenca i requisiti di accesso alla prestazione: cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché i requisiti relativi alla condizione economica. La platea di beneficiari del nuovo Assegno è stimata in circa 1,8 milioni di famiglie, nelle quali sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori. L'Assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE.

L'**articolo 2** disciplina i criteri per la determinazione dell'Assegno. Gli importi per ciascun figlio minore sono riportati nella tabella allegata al decreto-legge e risultano decrescenti al crescere del livello dell'ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30 per cento. L'articolo 2 stabilisce, inoltre, una maggiorazione degli importi in tabella di euro 50 per ciascun figlio minore disabile. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L'**articolo 3** disciplina le modalità di presentazione delle domande, la decorrenza del diritto e l'erogazione del beneficio. La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'erogazione

dell'Assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge, in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Un emendamento approvato ha parzialmente modificato il testo iniziale della norma, disponendo che nel caso di genitori che non abbiano un unico conto corrente, il contributo venga frazionato in pari misura ed erogato, pro quota, a ciascuno dei due genitori. Lasciando inalterato il quantum dell'assegno dalla disposizione, introdotta in prima lettura al Senato, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal punto di vista dell'implementazione gestionale, inoltre, si è confermato come già oggi la procedura permetta il pagamento disgiunto ai genitori separati che ne facciano richiesta. Le limitate modifiche alla procedura, pertanto, non hanno impatto in termini di



maggiori oneri per l'Istituto che potrà realizzare la disposizione a risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce la compatibilità dell'Assegno con il reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26), secondo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché, nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge n. 46 del 2021, con l'esclusione dell'assegno al nucleo familiare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, è invece incompatibile con la nuova misura.

Il medesimo articolo 4 precisa che per i nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio l'Assegno congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Dall'importo teorico spettante quale somma dei due istituti viene sottratto un importo pari alla quota di reddito di cittadinanza relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare.

L'articolo 5 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sia riconosciuta una maggiorazione per i nuclei familiari fino a due figli di euro 37,5 per ciascun figlio, e per i nuclei familiari di almeno tre figli di 55 euro per ciascun figlio.

L'articolo 6 accresce di 30 milioni di euro per l'anno 2021 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, per il finanziamento dei CAF. Lo stanziamento tiene conto dell'esigenza di far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) per il calcolo dell'ISEE connesso con il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge, nonché, più in generale, con il prossimo riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla legge 1° aprile 2021, n. 46.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale. In particolare, si apportano modifiche e integrazioni alla disciplina di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa al finanziamento delle casse integrazioni con causale COVID 19 previste dal decreto-legge stesso.

Nel comma 1 viene attribuito l'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'adozione di uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto originariamente. La norma prevede una comunicazione, da parte dell'INPS ai Ministeri vigilanti, del raggiungimento in via prospettica del limite di spesa previsto dal medesimo articolo 8, comma 12. Il finanziamento integrerà quindi il limite complessivo fissato originariamente, nel comma 13 del medesimo articolo 8, in 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021.

Nel comma, 2, a seguito dei monitoraggi effettuati, è rimodulato con effetto immediato, senza l'adozione di specifico decreto ministeriale, l'importo destinato a finanziare la Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), che viene diminuito di 300 milioni di euro con aumento corrispondente del budget relativo alla cassa integrazione in deroga, sempre relativamente all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge oggetto di modifica.

Nel comma 3, l'INPS è autorizzato ad ampliare il plafond di autorizzazioni delle domande relative alle causali COVID-19 della cassa integrazione ordinaria in deroga e dell'assegno ordinario, individuando la quota delle ore autorizzabili per l'anno 2021, sulla base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della quota delle ore fruitive rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale relative all'anno 2020. Viene fatto salvo il rispetto dei limiti di spesa che saranno osservati con riferimento alle ore effettivamente fruitive da parte delle aziende.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie e di copertura.



L'**articolo 9** stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articoli 1 e 2 – Introduzione dell'assegno temporaneo per i figli

La disposizione in esame istituisce, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno per le famiglie con figli minori (di seguito Assegno).

Secondo quanto disposto **all'art. 1**, l'assegno spetta ai soli nuclei che non posseggono i requisiti per la titolarità degli assegni al nucleo familiare (ANF); questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati secondo le modalità disposte dall'art 5.

L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall'ISEE. Le modalità sono quelle richiamate **all'art. 2**. In particolare per ciascun figlio minore l'importo di base dell'assegno è pari a 167,5 euro (137,5+30) mensili. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo di base viene maggiorato del 30% su ciascun figlio. Gli importi mensili dell'assegno sono pertanto così determinati:

N° figli minori	Importo mensile
1	167,5
2	335,0
3	653,4
4	871,2
5	1089,0

Se nel nucleo sono presenti più di cinque figli minori, all'importo di 1089,0 spettante al nucleo con cinque figli vengono aggiunti 217,8 euro mensili per ciascun figlio ulteriore al quinto.

Se nel nucleo sono presenti figli inabili, è riconosciuta un'ulteriore maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio minore inabile.

La spettanza dell'assegno viene determinata in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non deve essere superiore a 50000 euro. In particolare l'importo sopra determinato:

- **spetta pienamente per un ISEE non superiore a 7000 euro;**
- **per un ISEE superiore a 7000 euro e non superiore a 15000 euro:** si riduce in maniera lineare fino ad assumere un valore pari al 50% in corrispondenza di un ISEE pari a 15000 euro;
- **per un ISEE superiore a 15000 euro e non superiore a 40000 euro:** si riduce in maniera lineare fino ad assumere, in corrispondenza di un ISEE pari a 40000 euro, un valore pari a



30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;

- **per un ISEE superiore a 40'000 euro e non superiore a 50'000 euro:** si mantiene costante a un valore pari a 30 euro mensili per ciascun figlio minore nei nuclei con uno o due figli, 40 euro mensili per i nuclei con tre o più figli;
- **per un ISEE superiore a 50'000 euro** l'assegno non spetta.

In base ai criteri di spettanza appena esposti, che vedono decrescere linearmente il valore dell'assegno al crescere dell'ISEE, è stata redatta la tabella allegata al testo di legge nella quale sono riportati gli importi che spettano a ciascun figlio in funzione di scaglioni ISEE di ampiezza pari a 100 euro. Gli importi spettanti per ciascun figlio sono differenziati per i nuclei in cui siano presenti uno o due figli e per i figli in cui siano presenti tre o più figli.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione *Tax-Ben* del Dipartimento delle Finanze. Il modello ricostruisce la condizione economica e sociale delle famiglie italiane sulla base del campione Istat Eu-Silc integrato con dati di fonte amministrativa. In particolare le informazioni degli individui del campione sono integrate, mediante *matching* puntuale, con i dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali, dagli archivi catastali, dall'anagrafe dei rapporti finanziari, dall'estratto contributivo, dal casellario pensionistico e da altri archivi di fonte amministrativa. Una procedura di ottimizzazione genera un vettore di nuovi pesi in grado di replicare in aggregato le principali grandezze economiche (redditi e patrimoni) rilevanti per le analisi.

Sono stati individuati i nuclei destinatari del provvedimento in base alla presenza e al numero di figli minori, nonché in base alla mancanza di requisiti per l'accesso ai trattamenti ANF; per quanto riguarda i requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n.1 e n.4, si precisa che la base dati utilizzata non consente di distinguere, tra i cittadini non italiani, quelli che risiedono in Italia da oltre sei mesi. Le stime, quindi, hanno carattere prudenziale, poiché sono stati considerati tutti i nuclei di cittadini residenti con figli minori.

Per i nuclei individuati è stato quindi ricostruito l'indicatore ISEE sulla base di tutte le informazioni personali, reddituali e patrimoniali disponibili. Il livello dell'ISEE ha consentito di posizionare ciascun nucleo in un preciso scaglione della tabella degli importi, determinando in maniera puntuale il valore da moltiplicare per il numero di figli presenti.

	Nuclei (mln)	Figli(mln)	Risorse (mld)
1 figlio	0,9	0,9	0,6
2 figli	0,7	1,4	0,8
più di 2 figli	0,1	0,5	0,4
Totale	1,8	2,7	1,8

Per la misura in oggetto si stima una spesa di competenza pari a 1.828 milioni di euro per il secondo semestre 2021. Nell'ambito di tale stima il peso rivestito dalla maggiorazione di cinquanta euro spettante per i figli minori disabili è quantificabile in circa 4 milioni di euro.



La platea di beneficiari del nuovo assegno è costituita da **1,8 milioni di famiglie non titolate alla fruizione degli ANF**. In tali famiglie sono presenti circa 2,7 milioni di figli minori.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

L'articolo 3 disciplina le modalità di presentazione delle domande, la decorrenza del diritto e l'erogazione del beneficio. La domanda va presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'erogazione dell'Assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge, in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

In caso di genitori che non abbiano un unico conto corrente, il contributo viene frazionato in pari misura ed erogato, pro quota, a ciascuno dei due genitori. Lasciando inalterato il quantum dell'assegno dalla disposizione, introdotta in prima lettura al Senato, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal punto di vista dell'implementazione gestionale, inoltre, già oggi la procedura permette il pagamento disgiunto ai genitori separati che ne facciano richiesta. Le limitate modifiche alla procedura, pertanto, non hanno impatto in termini di maggiori oneri per l'Istituto che potrà realizzare la disposizione a risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 – Compatibilità con reddito di cittadinanza

L'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponde d'ufficio l'assegno congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità. Il pagamento del beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. Al fine di stimare la quota di assegno assorbito dal reddito di cittadinanza si è utilizzata la seguente formula:

$$\text{ImportoRdc} * \left[\frac{\sum_i qm_i}{Q} \right]$$

dove:

qm_i è il parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a ciascun minore (i) presente nel nucleo;

Q è la somma dei parametri della scala di equivalenza considerati ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 riferita a tutti i componenti del nucleo.



Ai fini della determinazione della componente derivante dall'applicazione della formula sopra descritta, sono stati presi in considerazione i nuclei percettori, con almeno un minore, di Reddito di Cittadinanza nell'anno 2020. Applicando a livello individuale il calcolo proposto, si stima un risparmio complessivo, calcolato su base annua, pari a circa 496 milioni di euro. Nella tabella che segue vengono riportati alcuni elementi utili ai fini della valutazione degli importi. La stima è ottenuta moltiplicando il numero di nuclei interessati (404.459) per l'importo medio mensile della componente assorbita dal reddito di cittadinanza (138,34 euro) e per il numero medio di mensilità percepite (8,9).

Distribuzione dei nuclei beneficiari di almeno una mensilità di Reddito/Pensione di cittadinanza nell'anno di riferimento per classi di Isee.

Classe Isee	Anno 2020 (Gennaio - Dicembre)					Stima effetti finanziari		
	Situazione attuale				Numero medio di mensilità percepite RdC	Numero nuclei	Importo medio mensile componente integrata	Numero medio di mensilità percepite
	Numero nuclei	di cui Nuclei con Anf 2020	Importo medio mensile Anf	Importo medio mensile percepito RdC				
Nuclei con 1 minore	268.404	59.699	134	617,80	8,5	208.705	83,93	8,7
Nuclei con 2 minore	192.180	59.095	239	658,09	8,7	133.085	167,65	9,0
Nuclei con 3 o più minori	93.222	30.553	389	660,13	8,8	62.669	250,15	9,1
Totale nuclei con minori	553.806	149.347	229	639,18	8,6	404.459	138,34	8,9

Letture archivi 7 aprile 2021

Pertanto su base semestrale la quota di assegno assorbita dal reddito di cittadinanza è pari a circa **248 milioni di euro per l'anno 2021**.

Articolo 5 - Maggiorazioni ANF in cifra fissa dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021

La norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio.

Dagli archivi gestionali dell'INPS sono stati estrapolati i dati relativi all'anno 2019, per le tabelle con figli (11-19) e senza figli (20A-21D) individuando, con riferimento ai lavoratori dipendenti a congruaggio del settore privato, il numero di percettori ANF e la relativa spesa per prestazioni. Tale platea è composta da circa 2,7 milioni di nuclei (di cui con figli 2,5 milioni). Sempre dagli archivi si desume una spesa 2019 per ANF pari a 3.375,3 milioni di euro per i nuclei con figli.

Il maggior onere della disposizione è stato calcolato sui beneficiari dell'anno 2019, in quanto il 2020 risente dell'effetto Covid-19 e meno in linea con il trend storico, effettuando le simulazioni sulla distribuzione dei nuclei delle diverse tabelle in ragione del reddito e del numero di componenti ipotizzando prudenzialmente l'erogazione del beneficio a tutti per 5,5 mensilità (prudente rispetto alla situazione reale che presenta circa 10 mensilità annue) e l'invarianza della platea dei beneficiari per l'anno di applicazione della norma.

Per ciascuna tabella con figli (11-19), inoltre, sono stati desunti il numero di percettori distintamente per classi di reddito e per numero di componenti. A tali numerosità sono stati applicati, per 5,5 mesi, sia gli importi previsti a normativa vigente sia i nuovi importi derivanti dalle maggiorazioni sopra descritte pervenendo alla definizione di un maggior onere relativo ai lavoratori dipendenti del settore



privato a conguaglio pari a 930,6 milioni di euro, che rappresenta un incremento di circa il 26 per cento della spesa complessiva dei nuclei familiari con figli.

Si è ipotizzata anche per le altre categorie di percettori di ANF (disoccupati, agricoli, domestici, ecc.) una stessa percentuale di incremento dell'ANF conseguente all'applicazione delle maggiorazioni. Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari che deriverebbero meccanicamente da tale ipotesi e che determinerebbero effetti complessivi derivanti dalla proposta in esame per i lavoratori dipendenti del settore privato pari a 1133,2 milioni di euro.

**Maggiori oneri per incremento ANF in cifra fissa
(Importi in milioni di euro)**

Descrizione	Rendiconto 2019 GPT + GIAS (dati economici)	Di cui con figli	Di cui senza figli	Maggior onere per incremento ANF in cifra fissa
		Tabelle 11-19	Tabelle 20A-21D	Tabelle con figli 11-19
Assegni per il nucleo familiare:				
ai lavoratori dipendenti tramite DM	3.610,1	3.539,1	71,0	930,6
ai lavoratori disoccupati non agricoli	260,8	255,7	5,1	67,2
ai lavoratori dipendenti agricoli	392,9	385,2	7,7	101,2
ai lavoratori domestici	96,1	94,2	1,9	24,7
ai lavoratori disoccupati agricoli	30,3	29,7	0,6	7,8
ai lavoratori dipendenti non agricoli	5,9	5,8	0,1	1,5
ai lavoratori disoccupati in mobilità	0,7	0,7	-	0,2
ai pensionati	634,4	-	634,4	-
ai pensionati ex ENPALS	1,3	-	1,3	-
ai lavoratori agricoli in cassa integrazione	-	-	-	-
Totale ANF	5.032,5	4.310,4	722,1	1.133,2

In via prudenziale, per tenere conto dei rischi della stima, gli effetti finanziari sulla platea di lavoratori dipendenti del settore privato vengono quantificati in 1160 milioni; un incremento del 23 per cento rispetto alla spesa complessiva registrata nel 2019.

Sempre in via prudenziale, per i lavoratori dipendenti del Settore pubblico si ipotizza un incremento della spesa lievemente superiore e pari a poco più del 30 per cento. Questo comporta effetti finanziari per l'anno 2021 pari a 230 milioni di euro.

Complessivamente il maggior onere dell'articolo in esame è valutato in **1390 milioni di euro per l'anno 2021**.

Nel complesso, dunque, il maggior costo del nuovo assegno temporaneo, come disciplinato dagli articoli 1 e 2 e 4, è pari a 1.580 milioni per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi dell'art. 8.

Dall'articolo 5 derivano maggiori oneri valutati in 1390 milioni per l'anno 202, cui si provvede ai sensi dell'art. 8.

L'articolo 6 prevede un maggior onere pari a 30 milioni per il 2021 per rifinanziamento CAF, cui si provvede ai sensi dell'art. 8.

Articolo 7

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Nel dettaglio:


- a) comma 1, trattasi di disposizione che, in luogo del previsto DM, riattribuisce direttamente risorse riscontrate disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dello Stato e già programmate in relazione ai saldi di finanza pubblica;
- b) comma 2, trattasi di disposizione che in luogo del previsto DM, sulla base dell'attività di monitoraggio modifica specifici limiti di spesa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (dai dati di monitoraggio alla data del 7 giugno gli impegni di spesa relativi alle ore autorizzate per i provvedimenti del DL 41/2021 e L. 178/2020 sono circa 10 milioni di euro pertanto appare congruo il ridimensionamento del limite di spesa per i trattamenti CISOA previsto dalla disposizione in esame);
- c) comma 3, trattasi di norma procedimentale diretta a esplicitare le modalità per la verifica del rispetto dei limiti di spesa per l'anno 2021 in materia di integrazioni salariali senza modifica degli stessi.

Pertanto dall'articolo in esame non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 reca disposizioni finanziarie e di copertura, prevedendo che alla copertura degli oneri di derivanti dagli articoli 2, 5 e 6 rispettivamente pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 30 milioni di euro annui per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 7 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

20/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO



Ministero della Giustizia

**GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria**

A.C. 3179 e abb.-A

***“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI.”***

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge in esame, composta di 12 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela di qualsiasi professionista indipendentemente dall'appartenenza o meno a Collegi o a Ordini professionali. La disciplina sull'equo compenso è stata introdotta nella precedente legislatura ed era diretta a riequilibrare le relazioni contrattuali tra professionisti legali e clienti “forti”, nello specifico le pubbliche amministrazioni ovvero imprese non rientranti nelle categorie delle “piccole e medie imprese” come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. A tal fine, il decreto-legge n. 148/2017 (c.d. D.L. fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 172/2017, aveva introdotto nella legge professionale forense (legge n. 247 del 2012) l'articolo 13-bis, poi modificato dalla legge di bilancio 2018, che definiva “equo” il compenso dell'avvocato determinato nelle convenzioni quando esso sia: «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto» e «al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale» nonché conforme ai parametri determinati dal decreto del Ministro della Giustizia per la determinazione del compenso dell'avvocato per ogni ipotesi di mancata determinazione consensuale e liquidazione giudiziale. Inoltre, il predetto decreto, aveva esteso il diritto all'equo compenso previsto per la professione forense, in quanto compatibile, anche a tutti i rapporti di lavoro autonomo che interessano professionisti, iscritti o meno agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti dai decreti ministeriali di attuazione del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale, con esclusivo riferimento alle professioni che prevedono ordini professionali, aveva soppresso le tariffe professionali ed ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi in caso di mancato accordo tra le parti.

Il provvedimento si compone di un articolato di seguito descritto.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 1

(Oggetto)

La disposizione contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012). Per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione (ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012). Per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 4 del 2013, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale, sentite le associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013.

La previsione di natura descrittiva, è finalizzata alla individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento e ne delimita l'oggetto. La stessa, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2

(Ambito di applicazione)

L'articolo definisce, al comma 1, l'ambito di intervento della proposta di legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società veicolo di cartolarizzazione (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Rispetto alla normativa vigente, la proposta amplia l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte".



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

La disposizione, al comma 2, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese: infatti, salvo prova contraria, tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, ragion per cui è necessario predisporre idonea tutela per il professionista interessato.

Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e degli agenti della riscossione che, invece, nella normativa vigente (art. 19 - quaterdecies del D.L. 148/2017) ne restano esclusi. *Al riguardo, secondo le considerazioni dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) l'applicazione delle disposizioni dell'equo compenso anche agli agenti della riscossione determinerebbe oneri finanziari "estremamente gravosi" per la stessa struttura, in quanto è stato previsto un maggior esborso a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato in 150 milioni di euro annui, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica e soprattutto sul bilancio dell'ente. Quindi, risulterebbe superato l'attuale assetto normativo che prevedeva la non applicazione della disciplina dell'equo compenso "agli agenti della riscossione, che garantiscono al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste".*

Al riguardo, rimandando alle valutazioni del Dipartimento del tesoro e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne questa Amministrazione, si osserva che la problematica sull'equità del compenso riguarda esclusivamente il professionista interessato non incidendo sulle prestazioni che lo stesso offre alle pubbliche amministrazioni, soggette ai medesimi requisiti afferenti il rapporto di prestazione d'opera di diritto civile. Per quanto riguarda la difesa delle amministrazioni si osserva, inoltre che la stessa è effettuata attraverso l'Avvocatura centrale e le avvocature distrettuali dello Stato e che, pertanto, i proventi dei procuratori ed avvocati dello Stato sono definiti con legge statale. Tale tutela vale anche dinanzi all'agente di riscossione, mentre per quanto concerne l'accesso al gratuito patrocinio da parte del privato che non abbia i mezzi per approntare un'adeguata difesa dei suoi diritti ed interessi, nulla è innovato, valendo in tal caso, per il processo tributario, le stesse norme che regolano l'accesso al beneficio per tutti gli



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

altri procedimenti. Si assicura, pertanto, che le disposizioni in esame non producono ulteriori effetti sulle spese per il patrocinio a spese dello Stato, rientrando le fattispecie inerenti le pubbliche amministrazioni nella materia regolata dalla normativa speciale riguardante i compensi dell'Avvocatura dello Stato.

Le disposizioni analizzate, sono volte a garantire diritti ed interessi dei professionisti forensi, puntualmente descritti dalla previsione normativa de qua che non incide, dunque, su aspetti di natura finanziaria suscettibili di determinare effetti per il bilancio dello Stato. Pertanto, non si ravvisano oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 3

(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

La previsione normativa contempla la sanzione della nullità nei casi di stipula di clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); la proposta specifica che sono nulle le pattuizioni per i comportamenti elencati nello stesso articolo, riguardo ad un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'art. 1, mentre il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali. La nullità è comunque parziale in quanto coinvolge le singole clausole interessate e non l'intero atto, può essere rilevata anche d'ufficio ed opera solo a favore del professionista. L'azione per far valere la nullità della pattuizione (accordo di qualsiasi tipo, convenzione, contratto, esito della gara, affidamento, predisposizione di un elenco di fiduciari etc.) e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata, può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni riunite in Ordini è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale. Come sopra già accennato, le clausole vessatorie sono considerate nulle, mentre il contratto rimane valido nel resto. Qualora il giudice accerti la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola, ne dichiara la nullità e determina il compenso del professionista tenuto conto dei parametri previsti dai decreti ministeriali



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

rispettivamente il DM n. 55/2014 per gli avvocati, il DM n.140/2012 per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e il DM 46/2013 per i Consulenti del Lavoro (art. 13-bis co. 10 della Legge n. 247/2012).

La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.

ARTICOLO 4 **(Indennizzo in favore del professionista)**

La disposizione prevede che il giudice, una volta accertata la non equità del compenso e rilevata la vessatorietà di una clausola della convenzione ne dichiara la nullità e intervenga sulla determinazione del compenso da corrispondere al professionista secondo i criteri di cui al decreto cui fa riferimento l'art. 1 del presente schema ddl, secondo la categoria di appartenenza del professionista. Infine, è previsto che il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza tra il compenso e quello originariamente pattuito, salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

La previsione, finalizzata alla quantificazione da parte del giudice del quantum dovuto per la prestazione professionale del professionista iscritto o non iscritto ad albi, ordini o collegi, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Gli adempimenti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5 **(Disciplina dell'equo compenso)**

L'articolo contiene le disposizioni che permettono di dettare l'organicità della materia: nella specie, il comma 1 specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'art. 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Si ricorda che in base all'art. 1370 c.c. le clausole predisposte unilateralmente da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro; il comma 2, stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione, termine che ai sensi dell'art. 2956 c.c. è di durata triennale. Il comma 3 prevede che i parametri per la determinazione dei compensi professionali di cui all'art. 1 della proposta di legge debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni, mentre il comma 4 prevede che i consigli nazionali degli ordini e i collegi delle professioni abbiano la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Gli stessi ordini e collegi professionali hanno il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina

L'ultimo comma stabilisce che, per quanto non previsto dalla presente legge, alle convenzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del codice civile, in particolare quelle previste dagli articoli 1341 e 1342 c.c. e le disposizioni in tema di nullità. *La norma ha carattere precettivo ordinamentale e non ha alcun riflesso per la finanza pubblica.*

ARTICOLO 6

(Presunzione di equità)

La disposizione prevede che le imprese di cui all'art. 2 possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con le rappresentanze professionali; in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

ARTICOLO 7

(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

La disposizione in esame prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (artt. 633 e ss cp.c.) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 del D. lgs. n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria ARTICOLO 8

(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

L'articolo interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando il suddetto termine nel giorno del compimento della prestazione.

ARTICOLO 9

(Azione di classe)

Per quanto riguarda la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti, la stessa è espletata attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni riconducibili a Ordini professionali) o dalle associazioni professionali (per le altre professioni di cui alla legge n. 4 del 2013). La disposizione si ricollega alla disciplina dell'azione di classe, contenuta nel Titolo VIII-bis del libro quarto del codice civile, entrata in vigore il 19 maggio 2021.

Tutte le disposizioni analizzate agli articoli dal 6 al 9 hanno natura precettiva e procedurale e non comportano aggravio di oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 10

(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

L'articolo prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso; presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza.

Si assicura che la gestione di tutte le attività connesse al funzionamento del suddetto Osservatorio non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti collegati potranno essere fronteggiati mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

L'osservatorio, nominato per 3 anni con decreto del Ministro della giustizia che lo presiede anche a mezzo di un suo delegato, deve essere composto da: un rappresentante designato dal Ministero del lavoro; un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali; due rappresentanti designati dal Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni professionali di cui all'art. 2 della legge n. 4 del 2013. *Si segnala che la disposizione prevede che ai membri dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto, ricomprendendo in tale menzione, anche l'esclusione di eventuali possibili rimborsi per le spese di missione da sopportare.*

ARTICOLO 11

(Disposizioni transitorie)

La norma detta le disposizioni transitorie in base alle quali le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma. Con riguardo alle prestazioni in corso collegate a tali convenzioni, la proposta introduce l'obbligo per il professionista di avvisare l'altro contraente dell'applicazione delle nuove disposizioni. Si specifica, tuttavia, che l'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile soltanto sul piano deontologico. *Si tratta di una norma di natura ordinamentale che, tuttavia, secondo le valutazioni dell'AdER determinerebbe effetti negativi per l'equilibrio economico-finanziario del suddetto ente, in quanto a seguito della revisione dei compensi per tutti gli incarichi relativi a controversie ancora pendenti o, comunque, a prestazioni rese e non ancora fatturate, insorgerebbe la necessità di introdurre forme di contribuzione aggiuntive rispetto a quelle vigenti, con conseguente aggravio del bilancio dell'ente. In via generale, non può escludersi che alla luce della disciplina transitoria, la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche possa comportare maggiori oneri, allo stato non quantificabili, rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente.*



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

ARTICOLO 12

(Abrogazioni)

La disposizione contiene la previsione delle norme da abrogare in virtù dell'entrata in vigore della legge di cui al presente provvedimento che sono, in particolare: l'art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, c.d. legge professionale forense; l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017; l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006. *La norma è di carattere precettivo e per evitare duplicazioni e fraintendimenti comporta l'abrogazione di articoli e disposizioni oramai inseriti nella presente legge per tutte le categorie di professionisti, mirando, quindi, ad una omogenizzazione della materia. Tuttavia, sempre secondo il contributo fornito dall'AdER si rappresenta la contrarietà dell'abrogazione delle citate norme in virtù delle osservazioni esposte già all'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento cui si rinvia.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

23/07/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Biagio Mazzotta'.

MEF - RGS - Prot. 215698 del 23/07/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma,

Prot. n.
Entrata prot. 212665/2021
Allegati:
Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A C. 3179 ed abb./A – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giustizia riguardante il testo aggiornato del provvedimento di cui in oggetto che tiene conto delle osservazioni formulate nella nota n. 200337/2021 del 6 luglio 2021 da questo Dipartimento e del contributo fornito dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, il Ministero della giustizia, per superare alcune criticità evidenziate propone delle modifiche al testo normativo.

Al riguardo, nel condividere le proposte di modifica del testo normativo formulate dal Ministero della giustizia, per quanto di competenza, si segnala quanto segue.

L'**articolo 2** (Ambito di applicazione), **comma 3**, stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica

La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente.

amministrazione, delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e degli agenti della riscossione.

La relazione tecnica chiarisce che, secondo le considerazioni dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdER) l’applicazione delle disposizioni in materia di equo compenso anche agli agenti della riscossione determinerebbe oneri finanziari “estremamente gravosi” per la stessa struttura, in quanto è stato previsto un maggior esborso a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato in 150 milioni di euro annui, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica e soprattutto sul bilancio dell’ente.

Al riguardo, preso atto di quanto sopra indicato e tenuto conto di quanto espresso dall’AdER si concorda con la necessità che il testo dell’articolo 2, comma 3, sia modificato rispetto all’attuale formulazione.

Si rileva, in ogni caso, la necessità di acquisire il parere del Dipartimento del tesoro nonché di Funzione pubblica al fine di poter verificare l’insorgenza di eventuali effetti negativi anche per altre amministrazioni pubbliche.

L’**articolo 10** (Osservatorio nazionale sull’equo compenso), al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente proposta di legge in materia di equo compenso, prevede, al **comma 1**, l’istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Osservatorio nazionale sull’equo compenso. I **commi 2 e 3** definiscono la composizione, che risulta integrata di ulteriori componenti rispetto al testo precedente, e le attività del predetto organismo che risultano integrate dalla nuova previsione introdotta con l’inserimento del **comma 6** ove si dispone, per l’Osservatorio, la presentazione alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione sulla propria attività di vigilanza. Il **comma 5** dispone che ai componenti dell’Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

La relazione tecnica assicura che la gestione di tutte le attività connesse al funzionamento dell’Osservatorio non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti collegati potranno essere fronteggiati mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riguardo ai possibili oneri derivanti dall’attività dei membri dell’Osservatorio, la relazione tecnica asserisce che l’attuale formulazione della norma comporta anche l’esclusione di eventuali possibili rimborsi per le spese di missione.

Al riguardo, si ritiene che l'attuale formulazione del comma 5 non consenta di escludere i rimborsi spese in quanto non assimilabili, per loro natura, ad emolumenti. Pertanto, nel condividere la riformulazione del testo normativo proposta dal Ministero della giustizia, che tiene conto delle osservazioni formulate da questo Dipartimento, si esprime **parere contrario** alla norma formulata negli attuali termini. Si ribadisce, pertanto, la necessità di specificare in norma che ai componenti dell'osservatorio non spettano rimborsi per le spese eventualmente sostenute.

L'**articolo 11** (Disposizioni transitorie), **comma 1**, prevede che le disposizioni di cui alla proposta di legge in esame si applicano, per le prestazioni svolte successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data e in corso alla stessa data.

Al riguardo, si fa presente che la norma in esame cela, di fatto, una forma di retroattività *sine die* della disposizione, legittimando la revisione di compensi per prestazioni richieste dalle amministrazioni pubbliche pattuiti nell'ambito di convenzioni già sottoscritte alla data di entrata in vigore della norma a prescindere dalla durata delle convenzioni stesse e comporta, per tali ragioni, maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, allo stato non quantificabili - stante la complessità di un eventuale processo di ricognizione degli incarichi attualmente in essere - e privi di copertura finanziaria.

La relazione tecnica chiarisce che, pur trattandosi di una norma di natura ordinamentale, secondo le valutazioni dell'AdER, la stessa determinerebbe effetti negativi per l'equilibrio economico-finanziario del suddetto ente, in quanto a seguito della revisione dei compensi per tutti gli incarichi relativi a controversie ancora pendenti o, comunque, a prestazioni rese e non ancora fatturate, insorgerebbe la necessità di introdurre forme di contribuzione aggiuntive rispetto a quelle vigenti, con conseguente aggravio del bilancio dell'ente. La relazione tecnica, precisa, ancora, che, in via generale, non può escludersi che alla luce della disciplina transitoria, la revisione di compensi già pattuiti per prestazioni richieste da amministrazioni pubbliche possa comportare maggiori oneri, allo stato non quantificabili, rispetto ai costi già previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, preso atto di quanto indicato nella relazione tecnica, si esprime **parere contrario** all'ulteriore corso della norma esaminata.

Si rileva, inoltre, la necessità di acquisire il parere del Dipartimento del tesoro, nonché di Funzione pubblica, al fine di poter verificare l'insorgenza di eventuali effetti negativi anche per altre amministrazioni pubbliche.

In merito alle abrogazioni previste dall'**articolo 12**, del provvedimento, la relazione tecnica rappresenta, pur trattandosi di norma precettiva, la contrarietà dell'abrogazione delle citate norme in virtù delle osservazioni esposte da AdER già all'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento cui si rinvia.

Al riguardo, tenuto conto delle considerazioni formulate dall'AdER e di quanto evidenziato in relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che venga modificato l'articolo 2, comma 3 del presente provvedimento.

Si rileva, in ogni caso, la necessità di acquisire il parere del Dipartimento del tesoro nonché di Funzione pubblica, al fine di verificare l'insorgenza di eventuali effetti negativi anche per altre amministrazioni pubbliche.

Tanto premesso, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato





m_dg.LEG.20/07/2021.0007257.U



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

- Ufficio Legislativo Economia

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Capo del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento-Ufficio I°

ROMA

AI SOTTOSEGRETARI DI STATO

Al Sig. Capo di Gabinetto

SEDE

OGGETTO: A.C. 3179 e abb. - A "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

Con riferimento al provvedimento in oggetto e alla luce delle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota n. 200337/2021 del 6 luglio 2021, si trasmette, per quanto di competenza di questa Amministrazione, la relazione tecnica riferita al testo risultante dall'esame svolto dalla II Commissione giustizia della Camera in sede referente redatta dall'Area Economico-Finanziaria del gabinetto del Ministro

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Franca Mangano



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.C. 3179 e abb. - A “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

Con riferimento al disegno di legge in oggetto e alla luce delle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla nota n. 200337/2021 del 6 luglio 2021, si trasmette, per quanto di competenza di questa amministrazione, la relazione tecnica riferita al testo risultante dall'esame svolto dalla II Commissione giustizia della Camera in sede referente.

Al riguardo, al fine di confermare la clausola di cui **all'articolo 10, comma 5**, comprovante l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in relazione all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, si rappresenta l'opportunità di modificare la disposizione come di seguito:

“5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.”

Si rappresenta altresì, che per le medesime finalità di garantire l'invarianza finanziaria, alla luce del contributo fornito dall'Agenzia delle Entrate, potrebbe essere valutata favorevolmente, fatte salve le valutazioni delle amministrazioni interessate, la modifica **dell'articolo 2, comma 3**, nel senso auspicato dalla stessa Agenzia, come di seguito riportato:

“3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e non si applicano a quelle rese in favore degli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Area Economico-Finanziaria

momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste."

Si segnala, infine, la necessità di introdurre nel testo, come rappresentato dalla RGS, un'apposita clausola di invarianza finanziaria, come di seguito evidenziato:

"Articolo 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

- 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."*

Il Dirigente

Massimiliano Micheletti



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio Legislativo
del Ministro per la pubblica amministrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
ULM_FP 0001111 P-
del 27/07/2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i rapporti con il
Parlamento – Ufficio primo

e, per conoscenza:

- Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Ufficio legislativo economia
 - Ufficio del coordinamento legislativo
 - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

Loro Sedi

OGGETTO: A.C. 3179 ed abb./A – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Relazione tecnica.

In relazione allo schema di provvedimento in oggetto, e con riguardo alle osservazioni pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota n. 215698 del 23 luglio 2021, nel condividere le osservazioni ivi espresse si rappresenta che le modifiche proposte dal Ministero della giustizia si intendono condivise.

In particolare, per quanto attiene all'**articolo 10**, recante la disciplina sull'osservatorio nazionale sull'equo compenso, si ravvisa l'opportunità di prevedere espressamente l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria che preveda che ai componenti del predetto osservatorio non competono rimborsi spese.

Con riguardo all'**articolo 11**, si conferma che anche ad avviso dello scrivente Ufficio la norma introduce un principio di retroattività e questo potrebbe determinare, in capo alle amministrazioni, ricadute negative e impreviste. Sul punto, si è dell'avviso che la norma in argomento potrebbe essere riformulata prevedendo che *"le misure introdotte dalla presente legge si applicano alle convenzioni sottoscritte prima della sua entrata in vigore previa intesa tra le parti."*

Con riguardo all'**articolo 12** non si hanno ulteriori osservazioni da formulare rispetto a quelle già espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze, tuttavia si ritiene che la vigente disciplina, di prevista abrogazione, sia comunque incompatibile con il quadro normativo che si sta delineando e la cui determinazione si rimette alle valutazioni politiche.

Si rimane a disposizione per ogni forma di collaborazione ritenuta utile.

Il Capo dell'Ufficio